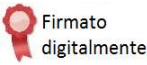


Pubblicato il 24/06/2021

N. 02048/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01508/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2018, proposto da
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Caruso Mariagrazia, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ispica, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla impossibilità
di utilizzo a fini edificatori, a seguito della successiva entrata in vigore del Piano
Paesaggistico di cui al decreto 5.4.2016 pubblicato sulla Gurs n. 20 del 13.5.2016,
di aree della quale ella era proprietaria, malgrado il rilascio dei relativi titoli fosse
stato illegittimamente negato dal Comune intimato come da sentenza n. 2366/2017
di questo TAR;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 23 giugno 2021 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Sig.ra [REDACTED] presentava una istanza assunta al protocollo comunale al n. 34498 del 7.10.2008 e finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla redazione di un piano di lottizzazione in relazione ad aree individuate nel catasto urbano del Comune di Ispica [REDACTED]

[REDACTED], nonché il rilascio della concessione edilizia delle opere da realizzare. Ma con nota prot. n. 0016254/C E 366 del 25.5.2011 il Dirigente della II Area "Urbanistica", Arch. Salvatore Guarnieri, sospendeva ogni determinazione sul prosieguo del procedimento "*...in quanto tale intervento risulta in contrasto con il Piano adottato*". Ne scaturiva un assai articolato contenzioso – caratterizzato dalla proposizione di plurimi ricorsi per motivi aggiunti, a causa del rinnovato esercizio dei poteri in attribuzione da parte del Comune intimato in corso di causa - definitivamente risolto (soltanto) dalla sentenza n. 2366/2017 di questo TAR, con la quale il giudice adito annullava i provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con il secondo ricorso per motivi aggiunti compensando le spese del giudizio. Nelle more della definizione del giudizio, accadeva però che entrasse in vigore il Piano Paesaggistico di cui al decreto 5.4.2016 pubblicato sulla Gurs n. 20 del 13.5.2016, il quale, a dire della Sig.ra [REDACTED], "*come si desume dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dalla p.a. intimata ... impone l'assoluta inedificabilità della zona di proprietà de qua ed in conseguenza il piano di lottizzazione non può più essere attuato*".

Per questa Ragione, la Sig.ra [REDACTED] evocava in giudizio il Comune di Ispica per vedere accertato il diritto al risarcimento del danno da ella subito a causa

dei provvedimenti illegittimi adottati da tale ente locale, e la condanna di quest'ultimo alla corresponsione delle somme dovute in proprio favore a tale titolo, con ricorso notificato il 29/08/2018.

Il Comune di Ispica non si costituiva in giudizio.

In data 23/06/2021 si svolgeva – in concreto in assenza della discussione da remoto ad opera dei patrocinatori delle parti, malgrado tale possibilità fosse stata loro garantita secondo le previsioni di cui al primo comma dell'art. 4 del D.L. n. 28/2020, così come richiamato dall'art. 25 del D.L. n. 137/2020 - l'udienza per l'esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.

La ricorrente afferma che la sopravvenuta inedificabilità dell'area oggetto della propria (non accolta) istanza del 7.10.2008 discenderebbe *“dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dalla p.a. intimata, che si deposita”*.

Tuttavia, dall'esame di quell'atto – che data al 31/01/2018 – non si deduce affatto un vincolo di inedificabilità delle aree in questione. Quel documento infatti prevede che il regime urbanistico vigente per tali aree sia quello che discende – a far data dal 13/06/2016; e quindi già in un momento posteriore a quello dell'acquisita efficacia del Piano Paesaggistico di cui al decreto 5.4.2016 pubblicato sulla Gurs n. 20 del 13.5.2016 – *“dalla delibera C.C. n. 33 del 30/06/2020”*, la quale reitera per esse la destinazione urbanistica di cui al D.A.R.S. n. 135 del 02/08/1979 di approvazione del P.R.G. e variante del 28/10/1983 D.A.F.S. n. 402. Dall'esame del predetto certificato si desume che, per la zona C, area R2, sussiste:

- 1) un regime di inedificabilità assoluta in relazione a spazi distanti meno di 150 mt. dalla linea di battigia: ma in questo caso non già in base alle disposizioni del (sopravvenuto) piano paesistico, ma ad opera di quanto previsto in proposito dalla L.R. n. 76/1978;
- 2) un regime di edificabilità delle aree diverse da quelle sub 1) nel rispetto dei seguenti standard urbanistici:
 - a) densità territoriale mc./mq. 0,75;
 - b) densità edilizia fondiaria per aree ricettive mc./mq. 1,8;

- c) densità edilizia fondiaria per aree di attrezzature mc./mq. 0,34;
- d) altezza massima assoluta non superiore a mt. 7,50 per le destinazioni residenziali e mt. 9 per quelle alberghiere e assimilabili.

Rispetto a tali determinazioni, la delibera C.C. n. 27 del 28/04/2011 non ha operato azzerando la vocazione edificatoria di tali aree, essendosi limitata a prevedere, a tutela dell’*ambito naturalistico costiero di ricostituzione del paesaggio dunale (PD)*”, che *“la previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di apposito “Piano di riqualificazione naturalistica e di ricostituzione del paesaggio dunale (PD)” di cui al precedente art. 16, da integrare e coordinare con il “Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo (PUDM)” di cui al precedente art. 27, entrambi con caratteristiche di Piano particolareggiato esecutivo di settore, che dovrà definire le specifiche destinazione d’uso delle aree, le tipologie dell’intervento pubblico e/o privato, alla stregua di progetto di massima delle OO.PP. e le relative previsioni finanziarie”*.

In conclusione, deve escludersi che il depositato certificato di destinazione urbanistica abbia mai dimostrato essersi determinato un azzeramento assoluto della vocazione edificatoria delle aree da esso considerato. E poiché è esclusivamente alla perdita di tale qualità che si correla il danno che la ricorrente (afferma) di aver subito, il giudice adito non può ritenere esser stata fornita dal soggetto onerato la prova del suddetto danno, quale elemento indefettibile per l’accertamento di una responsabilità della P.A. da provvedimenti illegittimi.

La sentenza n. 2366/2017 di questo TAR, a questo riguardo, si limita ad accertare la esistenza soltanto di uno dei più elementi (provvedimento illegittimo, danno, nesso di causalità fra il secondo ed il primo, colpa “di apparato” dell’amministrazione autrice del provvedimento impugnato) da cui potrebbe discendere la responsabilità dell’Amministrazione intimata. E dunque, a fronte della non esaustività delle indicazioni ritraibili dal certificato di destinazione urbanistica n. 5484 del 31/01/2018 circa la sopravvenuta inedificabilità delle aree

individuare nel catasto urbano del Comune di Ispica al foglio n. 95 particellan. 69 di mq 2.004 c. ricadenti in zona C, area R2 del Piano Particolareggiato di Rio Favara del vigente Piano Regolatore del predetto Comune, e tenuto altresì conto che il Piano Paesistico non costituisce un atto normativo – del quale il giudice adito debba autonomamente prender conoscenza in base al principio *jura novit curia* -, bensì un provvedimento amministrativo (anche se nelle forme dell'atto generale pianificatorio), è stigmatizzabile il comportamento di parte ricorrente che si è limitata a depositare un estratto relativo alle disposizioni del decreto 5.4.2016 pubblicato sulla Gurs n. 20 del 13.5.2016 che (a suo dire) impedirebbero in modo assoluto l'attività edificatoria sulle aree individuate nel catasto urbano del Comune di Ispica al foglio n. 95 particella n. 69 di mq 2.004 c. ricadenti in zona C, area R2 del Piano Particolareggiato di Rio Favara del vigente Piano Regolatore del predetto Comune, ma senza mai chiarire:

- 1) quale fosse la collocazione delle aree in considerazione mediante il deposito di apposita cartografia;
- 2) quale fosse la collocazione delle aree sottoposte a vincolo dal decreto 5.4.2016 pubblicato sulla Gurs n. 20 del 13.5.2016, mediante deposito della cartografia costituente allegato allo stesso in parte qua;
- 3) se sussistesse la (eventuale) inclusione delle prime all'interno delle seconde, come dimostrato dal deposito di ulteriori tavole grafiche di concordanza redatte in base ai dati sub 1) e 2).

Non senza ulteriormente considerare come nel certificato di destinazione urbanistica sono comunque riportate le previsioni urbanistico-edilizie che consentono l'edificazione e viene citato l'art. 33, comma 13e, del Piano Paesaggistico di Ragusa, che non esclude tout-court la possibilità di realizzare ivi interventi edilizi, ma soltanto di *"realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 L.R. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.; - realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di*

energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati; - aprire nuove cave; - realizzare nuove serre; - effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico. Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni: - tutela secondo quanto previsto dalle Norme per la componente "Archeologia"".

Tutto ciò premesso il Collegio, ritenuta esser mancata la prova, per causa interamente imputabile alla ricorrente, del sopravvenuto azzeramento della vocazione edificatorio delle aree individuate nel catasto urbano del Comune di Ispica [REDACTED]

[REDACTED] del vigente Piano Regolatore del predetto Comune, rigetta – per il consequenziale difetto di prova del danno (pertanto soltanto asseritamente) subito dalla ricorrente – il ricorso in epigrafe.

Stante la non ineccepibile redazione del certificato urbanistico (che tace totalmente sui rapporti fra il decreto 5.4.2016 pubblicato sulla Gurs n. 20 del 13.5.2016 e gli atti di programmazione urbanistica del territorio comunale ad essi successivi), sul cui presupposto la ricorrente ha avviato il presente giudizio, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Giuseppa Leggio, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Gustavo Giovanni Rosario Cumin

IL PRESIDENTE

Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO